

R.G. n. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Domenico Bonaretti	presidente
dott. Alessandra Aragno	consigliere
dott. Manuela Cortelloni	consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. _____) promossa in grado d'appello

DA

_____) in persona del
Commissario Straordinario *pro - tempore*, elettivamente domiciliata in Milano,
presso lo studio dell'avv. _____, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
unitamente all'avv. _____

appellante

_____)
elettivamente domiciliati *ex lege* in Milano,
, che li rappresenta e difende come da delega in atti;

appellante

CONTRO

...), elettivamente domiciliato in Milano, via Verro n. 33/6, presso lo studio dell'avv. ... che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. (...)

appellato

...); (... (C.F. ...), elettivamente domiciliati in Milano, ... presso lo studio dell'avv. ... che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. (...)

appellati

...), elettivamente domiciliati in Milano, ... presso lo studio dell'avv. ... ne le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. (...)

appellate

...), elettivamente domiciliata in Milano, ... presso lo studio dell'avv. ... che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. (...)

appellata

...), elettivamente domiciliati in Milano, ... presso lo studio dell'avv. ... che li rappresenta e difende come da delega in atti;

appellati

...), elettivamente domiciliato in Milano, via Daverio n. 6, presso lo studio dell'avv. C ... che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C ...

appellato

...), elettivamente domiciliato in Milano, ' n. ... presso lo studio dell'avv. ... che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. (...)

appellato

...), elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone n. 1, presso lo studio dell'avv. ... che lo rappresenta e difende come da delega in atti;

appellato

...), elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone n. 1, presso lo studio dell'avv. ... , che lo rappresenta e difende come da delega in atti;

appellato

...), elettivamente domiciliato in Milano, via Dell'Annunciata n. 23/4, presso lo studio dell'avv. ... che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ...

appellato

...), elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 3, presso lo studio dell'avv. ... che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ... all'avv. ... all'avv. ...

appellato

appellato contumace

Avente ad oggetto: azione di responsabilità di organi amministrativi – risarcimento del danno;

Sulle seguenti conclusioni

Per

“A) dichiarare l'estinzione del presente giudizio di appello a spese compensate tra:

(i) la ... e gli appellati ...

con cui le vertenze sono state definite;

(ii) la ... e gli appellati ... e ... rispetto ai quali la Procedura ha rinunciato alle domande;

(iii) la _____ e le parti _____, rispetto ai quali la Procedura non ha rivolto domande nel presente giudizio di appello;

B) per l'effetto, dichiarare estinto il giudizio tra la _____ e tutte le parti indicate, a spese integralmente compensate”.

Per il _____ DELLA _____ e il _____

“Voglia la Corte di Appello adita:

previa declaratoria di estinzione del giudizio, a spese compensate, in relazione alle posizioni

1) in totale riforma della pronuncia del Tribunale, nel rigettare le domande avversarie, dichiarare ammissibile l'intervento *ad adiuvandum* e dichiarare illegittima la disposta estromissione delle parti pubbliche odierne appellanti e per l'effetto:

a) rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, I c., c.p.c.;

b) ovvero, in subordine, tenuto conto che *medio tempore* _____ a vantaggio della quale l'intervento era stato svolto, ha definito il contenzioso con gli appellati, accogliere le domande di cui al sopra indicato punto 1) senza rimettere la causa al giudice di primo grado.

Con vittoria delle spese di lite di primo e di secondo grado.

2) In subordine, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna le Amministrazioni erariali alle spese, disponendo la compensazione delle medesime o, in ulteriore subordine, riducendone significativamente l'importo nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Vinte le spese di lite del secondo grado di giudizio”.

Per

“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, per tutte le motivazioni esposte in atti, respingere l'appello proposto dal _____

_____ e, così confermando la sentenza n. _____ del Tribunale di Milano, resa pubblica in data 10 febbraio 2016. Con vittoria di spese di lite, compenso professionale, 15% di rimborso spese generali, Iva e Cpa”.

Per

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza,

- dichiarare l’estinzione del giudizio esclusivamente per quanto attiene al rapporto processuale tra le stesse signore _____ e prof. _____, nella loro qualità di eredi del prof.

_____ e della signora _____, e _____ in amministrazione straordinaria;

- respingere l’appello proposto dalle Amministrazioni, confermando i capi impugnati della sentenza di primo grado. Con il favore delle spese anche per il secondo grado di giudizio, liquidate secondo i parametri medi delle vigenti Tariffe Ministeriali”.

Per

_____, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* a ciò facoltizzato, nonché il _____ ed il _____ dichiarano di accettare la rinuncia dei Ministeri, con conseguente estinzione del giudizio a spese compensate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.306 c.p.c., e di rinunciare a loro volta al credito vantato a titolo di refusione delle spese di giudizio liquidate nella sentenza n _____, resa dal Tribunale di Milano nel giudizio tra le parti R.G.n.: _____.

Per

“Quegli _____ che hanno assunto il rischio dei certificati n. 10027441Q, 1435746 e 1435762, con la presente nota depositano copia della notifica contenente l’accettazione alla rinuncia ex art. 359 c.p.c. e 306 c.p.c. degli _____ che hanno assunto il rischio dei certificati n. 10027441Q, 1435746 e 1435762 nei confronti di _____.

Per

“Piaccia alla Corte d’Appello di Milano, visti

- l’atto di rinuncia, a spese compensate, notificato il 26.2.2021 dall’/ _____

per conto del _____, della _____ e del _____ dell’ _____

e l’atto di accettazione della rinuncia, sempre a spese compensate, notificato dal prof. _____ il 1.3.2021, depositati il 2.3.2021;

- l’atto di rinuncia, a spese compensate, notificato il 7.4.2021 da _____ in amministrazione

straordinaria e l'atto di accettazione della rinuncia, a spese compensate, notificato in pari data dal prof. [redacted], depositati in data 8.4.2021;
dichiarare l'estinzione del giudizio tra il prof. [redacted], la [redacted], in amministrazione straordinaria, il [redacted] e il [redacted] dell' [redacted], a spese compensate”.

Per [redacted]

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, *contrariis rejectis*, previ i più opportuni accertamenti e declaratorie del caso e di legge, per tutti i motivi esposti in atti, così decidere e giudicare:

in via preliminare, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto dai [redacted] dell' [redacted] e della [redacted] ai confronti dell'esponente per difetto di legittimazione e di interesse alla proposizione dell'impugnazione, per difetto di specificità dei motivi di appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., nonché per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. [redacted] depositata in data 10 febbraio 2016, con riferimento alla posizione dell'esponente;

in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via preliminare, respingere le domande e le eccezioni formulate dai [redacted] e della [redacted] nei confronti del [redacted]

in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. [redacted], depositata in data 10 febbraio 2016, con riferimento alla posizione dell'esponente;

in ogni caso, con rifusione integrale dei compensi e delle spese di lite, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.

Per [redacted]

“L'esponente dichiara di accettare incondizionatamente la suddetta rinuncia ad ogni effetto di legge, associandosi quindi alla richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio a spese legali compensate”.

Per [redacted]

“Quanto al gravame interposto dal I [redacted] dell’ [redacted] della [redacted] dal [redacted] dell’ [redacted] e delle [redacted], Voglia l’On. Collegio adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, richiamate, ribadite e integralmente riproposte le domande e le eccezioni avanzate in primo grado nonché previo rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dei capi della Sentenza riguardanti gli odierni appellanti così come dagli stessi formulata, in via preliminare: accertare e dichiarare, anche ai sensi dell’art. 348 *bis* c.p.c. e con provvedimento reso ai sensi dell’art. 348 *ter* c.p.c., l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal [redacted] della [redacted] e del [redacted] e dal [redacted] dell’L. [redacted] e delle [redacted] in persona dei rispettivi Ministri in carica, per tutti i motivi esposti in atti e in narrativa nonché per l’assenza di ragionevole probabilità di accoglimento. Con vittoria di spese e competenze, oltre ad accessori di Legge, per entrambi i gradi di giudizio;

in via principale: rigettare, in ogni caso, l’impugnazione proposta dal [redacted] della [redacted] e del [redacted] e dal [redacted] dell’ [redacted] e delle [redacted] in persona dei rispettivi Ministri in carica siccome improcedibile, improponibile, inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in atti e in narrativa e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza *ex adverso* impugnata. Con vittoria di spese e competenze, oltre ad accessori di Legge, per entrambi i gradi di giudizio;

in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di integrale e/o parziale della sentenza n. [redacted] emessa dal Tribunale di Milano in data 5 novembre 2015 e pubblicata in data 10 febbraio 2016, respingere e rigettare ogni e qualsivoglia domanda anche di regresso eventualmente azionata e/o estesa al Dott. [redacted] nel corso del presente giudizio siccome improponibile, inammissibile, improponibile e comunque infondata per i motivi tutti esposti in atti e in narrativa, con ogni conseguente effetto di Legge. Con vittoria di spese e competenze, oltre ad accessori di Legge, per entrambi i gradi di giudizio;

in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre ad accessori di Legge, per entrambi i gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. [redacted] in Amministrazione Straordinaria conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di Impresa – numerose parti, affinché venissero condannate al risarcimento dell’ingente danno patrimoniale cagionato alla società, per le omissioni e/o le inadempienze a vario titolo realizzate.

2. I soggetti responsabili venivano individuati in: a) coloro che avevano rivestito funzioni di amministratori o di sindaci della società (o gli eredi di questi) dal 6 giugno 1999 al 15 aprile 2010 (data nella quale veniva dichiarata l'insolvenza di [redacted] che veniva posta in amministrazione straordinaria), per fatti riferibili allo svolgimento dell'incarico; b) la società [redacted] (quale socio diretto di controllo) e i tre amministratori, per responsabilità da direzione e da coordinamento; c) [redacted], quali soci di [redacted] e dunque indirettamente di [redacted], anch'essi per responsabilità da direzione e coordinamento.

3. [redacted] contestava, ai convenuti, otto tipologie di condotte ivi comprese - tra le altre - *“la causazione del danno ambientale”*.

4. Il [redacted] e (oggi: [redacted]) e il [redacted] intervenivano nel giudizio di primo grado *ad adiuvandum*, deducendo il proprio interesse all'accoglimento delle domande proposte dalla società attrice in vista del risarcimento del danno ambientale.

5. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano – Sez. Spec. In Materia di Impresa – con sentenza n. [redacted] pubblicata in data 10 febbraio 2016:

1) definitivamente pronunciando: a) dichiarava l'estinzione del rapporto processuale tra la società attrice e il convenuto [redacted]; b) dichiarava la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande proposte dagli intervenuti nei confronti dei convenuti indicati al capo b), nonché dai convenuti originari con le domande subordinate di manleva e/o di accertamento di quote di responsabilità; c) *dichiarava inammissibile l'intervento spiegato dai Ministeri nei confronti di tutti i convenuti*; d) rigettava le domande proposte da parte attrice nei confronti dei convenuti indicati al capo d); e) condannava l'attore e/o i Ministeri intervenuti alla rifusione delle spese processuali liquidate ai capi e), f), g), h);

2) non definitivamente pronunciando, rigettate talune domande proposte da parte attrice nei confronti dei convenuti indicati al capo 2), disponeva la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.

6. [redacted] proponeva appello avverso la sentenza n. [redacted], della quale chiedeva l'integrale riforma.

7. Anche i Ministeri proponevano separato appello, avverso la stessa sentenza, con particolare riferimento alla declaratoria di *inammissibilità dell'intervento* ed alla *liquidazione delle spese di lite* – cui seguiva la riunione ex art. 335 c.p.c.

8. Gli appellati si sono tutti costituiti, ad eccezione di [redacted] che veniva dichiarato contumace.

9. In ragione della rinuncia di [redacted] in A.S. e dei Ministeri agli atti del giudizio e delle accettazioni di taluni appellati, veniva disposta la separazione delle impugnazioni e la prosecuzione di quelle non definite, da ultimo, con separata ordinanza del 9 settembre 2020 che originava il presente R.G. n. [redacted].

10. All'udienza del 1 dicembre 2021, le parti precisavano le rispettive conclusioni, così come sopra trascritte, e, assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 3 marzo 2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. La Corte ritiene di distinguere, al fine della decisione, la posizione di [redacted] in A.S. da quella dei Ministeri, in quanto le stesse richiedono una trattazione differenziata.

Quanto a [redacted] – così come precisato a verbale di udienza del 23 giugno 2021 e nei successivi atti conclusivi – l'appellante risulta avere definito il gravame nei confronti degli appellati [redacted] e [redacted] – come da rinuncia agli atti del giudizio e accettazioni depositate nel fascicolo telematico¹.

[redacted] ha rinunciato agli atti del giudizio anche nei confronti dell'appellato [redacted], dichiarato contumace sin dall'originario giudizio iscritto al R.G. n. [redacted]: in tale caso non si richiede l'accettazione, al fine della declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto l'appellato contumace non ha "*interesse alla prosecuzione*" ex art. 306, 1° comma, c.p.c.

[redacted] ha rinunciato agli atti del giudizio anche nei confronti di [redacted]: quest'ultimo, pure se originariamente costituito, ha successivamente - *per facta concludentia* -

¹ cfr. allegati B – G)

² cfr. allegato I) [redacted]

dimostrato il proprio disinteresse al giudizio, in quanto il difensore, in data 8 maggio 2019, depositava l'atto di rinuncia al mandato e, da tale momento, non si costituiva alcun nuovo difensore³.

Di conseguenza, la Corte ritiene che – per analogia con la posizione di [redacted] – debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio anche nei confronti di [redacted]

Infine, la Procedura ha dato atto di non avere proposto domande nei confronti degli altri appellati [redacted], cui l'atto di appello veniva notificato al solo fine della *denuntiatio litis*⁴.

Di conseguenza, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione ai rapporti processuali tra [redacted], a spese di lite interamente compensate.

II. Per ciò che concerne *la posizione dei Ministeri*, [redacted] ha dato atto – a verbale di udienza del 23 giugno 2021 e nei successivi atti conclusivi – che, nelle more del processo, sono state definite, mediante rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione, alcune delle posizioni processuali residue.

La rinuncia dei Ministeri risulta accettata dagli appellati [redacted]

In relazione a questi, deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio, a spese compensate, *ex art.* 306 c.p.c.

Alla stessa udienza del 23.6.2021, [redacted] precisava che non erano state definite le posizioni processuali relative ai sigg.ri I [redacted] (rispetto al quale, peraltro, dichiarava di non avere proposto domande).

II.A. Quanto alla posizione di [redacted], valgano – anche in questo caso – le considerazioni già esposte al par.I), stante il manifestato disinteresse dell'appellato al gravame, tale che – anche nei suoi confronti – deve essere dichiarata l'estinzione del rapporto processuale con i Ministeri, a spese compensate.

³ cfr. allegati H), K) [redacted];

⁴ cfr. allegato J),

II.B. Quanto alla posizione degli altri appellati, si premette che i Ministeri abbiano impugnato la sentenza di primo grado in relazione alla *declaratoria di inammissibilità del loro intervento ad adiuvandum* e alla conseguente *condanna alle spese processuali*.

II.B.1. Prima di affrontare il merito dell'appello, per ragioni di ordine logico, si devono esaminare i vari profili di inammissibilità sollevati dagli appellati.

a) Anzitutto, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., la Corte ritiene che la questione sia infondata.

L'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

A tale fine, non si richiede l'utilizzo di "*particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado*", tenuto conto della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.⁵

La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini "*una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice*".⁶

Tenuto conto dei principi generali sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della sentenza che intende impugnare, argomentando i motivi di doglianza rispetto alle statuizioni adottate.

b) Sotto altro profilo, viene eccepita l'inammissibilità dell'appello in conseguenza dell'intervenuta estinzione del rapporto processuale tra _____ in A.S. e le altre parti del giudizio, tenuto conto che l'intervento in giudizio dei Ministeri era stato effettuato solo *ad adiuvandum*.

⁵ cfr., per tutte, SS.UU. Civili sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017;

⁶ cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza n. 23781 del 28 ottobre 2020;

La questione proposta non è fondata.

E' orientamento di questa Corte di Appello che l'interventore adesivo dipendente possa proporre impugnazione – anche laddove la parte adjuvata non se ne sia avvalsa prestando acquiescenza ovvero laddove, come nel caso in esame, se ne sia avvalsa e poi vi abbia rinunciato – se l'impugnazione sia *limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento e alla condanna al pagamento delle spese processuali*.⁷

Nel caso in esame, l'appello proposto dalla Parte Pubblica è ammissibile – in base ai principi di diritto testè ricordati – in quanto ha ad oggetto la sola valutazione dell'ammissibilità dell'intervento e la conseguente pronuncia sulle spese processuali.

c) Infine, sempre in via preliminare, gli odierni appellati eccepiscono l'inammissibilità dell'appello dei Ministeri in quanto la Procedura – con la quale hanno definito il giudizio – non aveva proposto appello nei loro confronti, avendo notificato l'atto di citazione in appello al solo fine della *litis denuntiatio*.

La questione proposta non è meritevole di accoglimento.

Fermi restando i ricordati superiori principi, la Corte rileva che il Tribunale ha condannato i Ministeri *alla rifusione delle spese processuali* in favore degli appellati, sicché sussiste l'interesse e la legittimazione dei medesimi a impugnare la sentenza di primo grado, limitatamente ai profili dinanzi ricordati.

⁷ Cfr., fra molte, Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 27528 del 30 dicembre 2016 che ha ribadito il seguente principio di diritto: *“L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare - (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico) - sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adjuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole”*.

Nello stesso senso: Cass. Sez. L. sentenza n. 23235 del 14 ottobre 2013 che, in motivazione, ha esplicitato quanto segue: *“E' noto, infatti, non soltanto che in appello non è mai consentito un intervento adesivo (cfr., per tutte, Cass. 23.5.06 n. 12114; l'unica possibilità di intervento in appello riguarda - ma non è questo il caso - l'ipotesi, prevista dall'art. 344 c.p.c., dell'interventore legittimato ad un'opposizione di terzo: cfr., e pluribus, Cass.7.2.13 n. 2973; Cass. 29.12.11 n. 29766; Cass. 25.5.06 n. 12385), ma anche e soprattutto che l'interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente concernenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico (e non è questo il caso), di guisa che la sua impugnazione è inammissibile (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 17.4.12 n. 5992; Cass. 16.2.09 n. 3734; Cass. 16.11.06 n. 24370). Si tratta di indirizzi giurisprudenziali antichi e consolidati cui va data continuità e rispetto ai quali il ricorrente non ha neppure avanzato eventuali ragioni di dissenso ...”*. Cfr., ancora, nello stesso senso, SS.UU. Civili sentenza n. 5992 del 17 aprile 2012; Sez. 2, sentenza n. 5744 del 10 marzo 2011; Sez. L. n. 17595 del 1 settembre 2004.

II.B.2. Nel merito, quanto al primo motivo di appello, la Parte Pubblica censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* ravvisando in capo ai Ministeri un interesse di mero fatto, non giuridicamente qualificato – (cfr. pgg. 114, 115 sentenza),

L'appellante censura la statuizione adottata per non avere tenuto conto né della complessa vicenda che ha visto protagonista il [redacted] per i gravi fatti di inquinamento ambientale dei siti di interesse nazionale [redacted]; né dell'articolata vicenda giudiziaria, che ha interessato sia la Magistratura Ordinaria, attraverso l'instaurazione, da parte della Procedura, di un altro giudizio civile, contro [redacted], nata nel 2003 a seguito della scissione di [redacted], al fine di fare dichiarare la responsabilità solidale di quest'ultima per i danni ambientali cagionati alle Amministrazioni Erariali⁸; sia la Magistratura Amministrativa, avanti alla quale venivano, a più riprese, impugnati i provvedimenti delle P.A., in conseguenza dei gravi fatti di inquinamento ambientale, al fine della messa in sicurezza dei siti.

L'appellante ritiene che – laddove il Collegio di primo grado avesse meglio esaminato gli atti defensionali e le copiose produzioni documentali – avrebbe potuto “agevolmente rilevare che l'iniziativa era diretta a documentare e comprovare le gravissime passività ambientali cagionate da [redacted] e dalle sue società satelliti, sui siti di interesse nazionale di [redacted]” (cfr. pg. 22 comparsa conclusionale Ministeri).

La Parte Pubblica assume altresì l'inconferenza della giurisprudenza citata dal Tribunale, principalmente relativa alla diversa tematica dell'intervento del creditore, nel giudizio di revocatoria fallimentare proseguito dal curatore fallimentare, poiché portatore di un interesse di mero fatto (come statuito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. [redacted] - citate a pg. 114); nonché la sussistenza di un interesse, giuridicamente rilevante, delle Amministrazioni ad intervenire, stante che in tale giudizio era stato dedotta, tra gli altri, la responsabilità di chi aveva ricoperto funzioni amministrative o di direzione o di controllo per “danno ambientale”.

Danno ambientale di cui i Ministeri affermavano essere creditori e in relazione al quale erano portatori di un interesse, giuridicamente rilevante, per sostenere il suo accertamento, già richiesto dalla Procedura.

⁸ Trattasi dei giudizi di recente decisi, dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza non definitiva n. 973 del 5 marzo 2019 - che ha dichiarato la corresponsabilità solidale di [redacted] per i danni cagionati - e con sentenza definitiva n. 3294 del 12 novembre 2021 che, ad esito di un'articolata CTU svolta in appello, ha condannato Sorin spa al risarcimento dei danni liquidati in oltre euro 450.000.000,00 (cfr. allegati nn. 3 e 7 Ministeri, allegati alla nota di deposito del 13 aprile 2021).

L'appello è fondato per le seguenti principali considerazioni.

a) La Corte ritiene che la valutazione sottesa all'*ammissibilità / inammissibilità* dell'intervento *ad adiuvandum* dipenda dall'interpretazione del secondo comma dell'art. 105 c.p.c., che delinea l'ipotesi dell'intervento c.d. *adesivo dipendente* "per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse" (art. 100 c.p.c.).

Trattasi di questione complessa in quanto, da un lato, l'interveniente "sostiene le ragioni" di una parte – quindi, non propone una sua autonoma domanda, ma *un'azione c.d. secondaria*; dall'altro, deve avervi "interesse" ovvero essere portatore di *una posizione giuridicamente qualificata*, che potrebbe essere incisa dall'esito sfavorevole della lite.

L'interveniente chiede l'accoglimento di una domanda "altrui" e in ciò risiede la difficoltà di perimetrare "l'interesse ad agire", non facendo valere un "diritto proprio", come invece accade nelle ipotesi del comma 1 dell'art. 105 c.p.c. (intervento adesivo autonomo e intervento litisconsortile).⁹

Ad avviso di questa Corte, il criterio distintivo – che consente di differenziare l'interventore adesivo dipendente portatore di un interesse di mero fatto da quello titolare di un interesse qualificato (art. 100 c.p.c.) – va ravvisato nella sussistenza di *un rapporto giuridico sostanziale fra l'adiuvante e l'adiuvato* che potrebbe essere pregiudicato dalla definizione negativa della lite.

Non è necessario, pertanto, così come sostenuto da taluno degli appellati, che tale rapporto sia stato già accertato in sede giudiziale – in quanto in tale caso l'interventore farebbe valere un diritto proprio (art. 105, 1° comma, c.p.c.) e non un diritto altrui (art. 105, 2° comma, c.p.c.).

Al fine di valutare se l'interesse di cui il medesimo è portatore sia tale da legittimare l'intervento *ad adiuvandum* devono valutarsi – non potendosene prescindere – i rapporti giuridici intercorrenti fra dette

⁹ Per tali ragioni, sono state rappresentate diverse soluzioni interpretative:

- 1) ora facendosi riferimento alla *legittimazione straordinaria concorrente* di cui sarebbe titolare l'adiuvante, con il limite evidente dell'eccezionalità della legittimazione straordinaria nel nostro sistema processuale, ove non contemplata espressamente dalla legge;
- 2) ora sostenendo che il medesimo eserciterebbe *un'azione a carattere necessariamente incidentale* volta a fare accertare il rapporto c.d. *dipendente* che intrattiene con l'adiuvato, peraltro, in tale caso, contraddicendo il presupposto a monte, ovvero che l'adiuvante non esercita un'azione autonoma nel giudizio;
- 3) ancora – questa è la posizione cui la Corte aderisce – ritenendo necessario e sufficiente che il terzo vanti, verso l'adiuvato, una *posizione di diritto sostanziale che potrebbe essere incisa dal giudicato sfavorevole*, senza peraltro che ciò richieda un vero e proprio accertamento del rapporto, attesa l'accessorietà della posizione dell'adiuvante a quella dell'adiuvato. In ciò, trova fondamento *la legittimazione c.d. secondaria* dell'interventore *ad adiuvandum* e il suo "interesse" ex art. 105, 2° comma, c.p.c.

parti, rifuggendosi dalle valutazioni astratte che, quand'anche condivisibili nei principi, non tengano conto del caso concreto.

L'interesse dell'adiuvante – anche quando è una Parte Pubblica (nel nostro caso: i Ministeri) – non deve essere “generale” (tale che questi non sono legittimati a intervenire facendo valere l'interesse pubblico *latu sensu* considerato), ma “particolare”, nel senso che deve riflettere uno specifico interesse *“determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvente e adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze da effetti riflessi o indiretti del giudicato”*.¹⁰

E' quindi sulla base di tali principi di diritto che questa Corte ritiene doversi valutare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 105 c.p.c.

b) Nel caso concreto – così come ampiamente documentato dall'appellante – il rapporto sostanziale fra Snia spa (indicata quale responsabile di un importante inquinamento ambientale nei siti di interesse nazionale indicati) e i Ministeri nasceva – per quanto è dato affermare nel presente giudizio, al *solo e limitato fine* di valutare l'ammissibilità dell'intervento – quanto meno, sin dai primi anni 2000.

Per quanto di immediato interesse al fine della decisione – dalla disamina della copiosa documentazione prodotta dall'interveniente nel giudizio di primo grado – emerge l'estrema complessità della vicenda, che ha coinvolto a vari livelli, per decenni, le Amministrazioni Statali e Locali, al fine di contenere il danno e adottare le misure necessarie per avviare la bonifica dei siti inquinati.

Non è questa la sede per ripercorrere l'evoluzione dei gravi fatti di inquinamento ambientale che hanno interessato, negli anni, i siti anzidetti, così come ampiamente valutati con la sentenza non definitiva di questa Corte di Appello n. 973 del 5 marzo 2019 e con la successiva sentenza definitiva n. 3294 del 12 novembre 2021, alle quali per economicità espositiva si rimanda (cfr. allegati n. 3 e 7 alla nota di deposito del 13 aprile 2021 dei Ministeri).

Per quanto invece di diretto interesse al fine della decisione, questa Corte di Appello ritiene che l'ampia documentazione prodotta non lasci alcun dubbio circa il fatto che i Ministeri fossero portatori di un interesse giuridicamente qualificato allorquando sono intervenuti in giudizio.

¹⁰ Cfr. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 21472 del 19 settembre 2013, in cui si è ravvisato un interesse meramente generale e non specifico del Ministero ad intervenire, ai sensi dell'art. 105, 2° comma c.p.c., in un giudizio fra privati avente ad oggetto la nullità del marchio, non essendo ritenuto sufficiente l'interesse generale a proteggere i consumatori dall'uso ingannevole di una indicazione geografica, in quanto espressivo di un interesse di mero fatto.

Dalla sua disamina ad ampio spettro emerge che: sin dai primi anni 2000, siano eseguite - sulle aree di interesse - indagini da parte dell'Ente (in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente); siano stati eseguiti monitoraggi, a più riprese, al fine di verificare la condizione delle falde; il Ministero abbia dichiarato i siti di interesse nazionale e istituito una struttura Commissariale per l'emergenza (che, tra l'altro, indiceva numerose conferenze di servizi cui partecipava anche Snia spa); siano state adottate misure, a più livelli, al fine di portare la Società, allora *in bonis*, alla riparazione ambientale, in carenza della quale *lo Stato avrebbe dovuto provvedere in sostituzione e in danno, con costi a carico della collettività*; si accertava che l'inquinamento interessava i terreni in superficie, così come le acque di falda e le acque superficiali, nonché i sedimenti delle rogge, che hanno contribuito a veicolare la diffusione dell'inquinamento nell'intero sito, oltre che nelle aree esterne.

In tale contesto, di cui la società era edotta, si riscontrava il perdurante inadempimento della stessa agli obblighi di bonifica ambientale.

In quegli anni, la società – pure se consapevole delle passività cui avrebbe dovuto fare fronte per il risanamento ambientale¹¹ – si determinava (nel 2003) alla scissione dando vita a una nuova società – poi divenuta – cui assegnava l'*asset* produttivo del biomedicale, l'unico fruttifero e ragionevolmente idoneo ad assicurare utili futuri, così di fatto sottraendo risorse per le opere di bonifica.

Ciò avrebbe portato, in data 15.4.2010, alla dichiarazione di insolvenza di , posta in amministrazione straordinaria, ai sensi del d.lgs. n. 279/1999, dal Tribunale di Milano in data 17.6.2010.

c) Tenuto conto di ciò, la Corte ritiene non meritevole di condivisione la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che i Ministeri fossero portatori di un interesse generico, di mero fatto, all'accoglimento delle domande proposte dalla Procedura.

E' vero, invece, che i Ministeri sono intervenuti in causa – come dai medesimi documentato – al fine di sostenere la domanda della Procedura, atteso che – a tale epoca – l'inquinamento ambientale era già

¹¹ Cfr. relazione al bilancio di Snia al 31.12.2001 ove si dava atto delle risorse finanziarie che, nei successivi esercizi, si sarebbero dovute destinare per tali problematiche, indicandosi in via "approssimativa" l'ordine di grandezza di oltre 60 milioni di euro; valutazione ribadita nella relazione sulla gestione allegata al bilancio al 31.12.2003 che prevedeva, post – scissione, una "*diluizione su un arco di tempo pluriennale*"; situazione che, peraltro, nel tempo diventava irreversibile sino alla dichiarazione di insolvenza nell'anno 2010.

evidente e noto da diversi anni, oltre che documentato in numerosi atti ufficiali delle Amministrazioni (Statali e Locali).

I Ministeri avevano, quindi, il precipuo interesse a che venisse accolta la domanda di accertamento della responsabilità ambientale, proposta dalla Procedura nei confronti di coloro che, a vario titolo, venivano ritenuti responsabili del danno ambientale.

La pregressa attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche, l'involuzione della condizione economico- patrimoniale di *.....*, la dismissione del principale asset produttivo, *l'ineludibile necessità di avviare le opere di bonifica ambientale, anche in sostituzione e in danno*¹² e – non ultimo – la consapevolezza che la Procedura non avrebbe ragionevolmente avuto i mezzi finanziari per farvi fronte¹³, radicava un interesse particolarmente qualificato dei Ministeri a intervenire in giudizio.

Non rileva, in senso contrario, quanto affermato da taluni appellati, in particolare, che gli intervenuti erano portatori di interesse di mero fatto, poiché la sussistenza e l'entità del credito delle Amministrazioni sarebbe stata valutata solo in sede di ammissione allo stato passivo.

Si ribadisce infatti che – in questo giudizio – l'Amministrazione non proponeva alcuna autonoma domanda, non faceva valere un diritto proprio, bensì sosteneva le domande proposte dalla Procedura, avendo interesse a non subire un giudicato sfavorevole che avrebbe inevitabilmente inciso anche nel procedimento concorsuale.

Conclusivamente, il rapporto sostanziale già esistente – ancorché, a tale epoca, non accertato giudizialmente – radicava l'interesse della Parte Pubblica a intervenire in giudizio *ad adiuvandum*, stante il pregiudizio che avrebbe subito – per tutte le ragioni indicate – nel caso di mancato accoglimento delle domande proposte dalla Procedura.

Si trattava, pertanto, non già di un *estemporaneo* interesse della Parte Pubblica a sostenere le finalità generali di tutela dell'ambiente, bensì dell'approdo processuale rispetto a quelle attività svolte da almeno un decennio che avevano certamente già evidenziato – non solo in sede amministrativa, ma

¹² Cfr. art. 244, 4° comma, d.lgs.152/2006 in base al quale “*se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni del presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente...*”.

¹³ Cfr. doc. A) Ministeri: comunicazione del 24.3.2015 del Commissario *.....* che, tra l'altro, rappresentava che “*... i futuri costi per il mantenimento in sicurezza del sito di così come per gli altri tre siti, non potranno essere ulteriormente sostenuti dalla Procedura di Amministrazione straordinaria di con completezza e sistematicità a decorrere dal mese di giugno 2015 e, successivamente, non sarà più possibile farvi fronte neppure parzialmente*”.

anche in sede giudiziaria – l’indubbia esistenza di un inquinamento ambientale di grandi dimensioni, poi accertato da questa Corte d’appello con le sentenze citate.

III. L’accoglimento del primo motivo di appello non porta peraltro - come invece richiesto dai Ministeri - alla rimessione del giudizio in primo grado, ex art. 354, 1° comma, c.p.c.

Gli appellanti fondano tale domanda sul rilievo che il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’intervento, dichiarava, in via consequenziale, la loro “*estromissione*” dal giudizio, quale ipotesi di rimessione del processo al primo giudice, contemplata dal comma 1 dell’art. 354 c.p.c..

Invero, secondo l’interpretazione della norma – cui la Corte aderisce - l’illegittima estromissione di una parte impone la rimessione della causa in primo grado soltanto quando il Tribunale abbia emesso *una sentenza a contraddittorio non integro, per avere impedito ad una delle parti di parteciparvi*.¹⁴

Nella specie, non si ravvisa la lesione del contraddittorio, atteso che la pronuncia di estromissione è stata resa con “sentenza”, all’esito di un giudizio nel quale i Ministeri hanno partecipato, senza lesione alcuna del contraddittorio processuale.¹⁵

IV. Con il secondo motivo di appello, i Ministeri censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui li ha condannati alla rifusione delle spese processuali, nella misura ivi liquidata, senza valutare la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle stesse ex art. 92 c.p.c. e, comunque, liquidandole in misura non congrua rispetto al valore della lite e all’attività svolta.

La riforma della sentenza di primo grado, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di appello, impone una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo e del secondo grado.

Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, e, in particolare, dell’obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, pare congruo a questa Corte disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

¹⁴ Cfr. Cass. Civ. Sez.2, sentenza n. 13766 del 22 luglio 2004.

¹⁵ Si prescinde, in quanto assorbita al fine della decisione, dalla disamina della natura di detta declaratoria, sia essa riferibile ad un’ipotesi di “estromissione” in senso stretto o in senso lato (equivalendo, in tale ultimo caso, ad una pronuncia di inammissibilità dell’intervento). Trattasi infatti di questione che avrebbe rilievo soltanto nella misura in cui si dovesse pronunciare la conseguente rimessione al primo giudice (art. 354 c.p.c.), quale pronuncia riservata alle sole ipotesi di *estromissioni proprie* (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 13766/2004, che esclude la possibile di adozione del provvedimento anzidetto, da parte del Giudice di Appello, laddove si ravvisi l’adozione di una statuizione di *estromissione impropria*).

La Corte d'appello di Milano, nella composizione in epigrafe, sull'appello proposto da Snia spa in amministrazione straordinaria con atto di citazione del 14 marzo 2016 e dai Ministeri della Transizione Ecologica e dell'Economia e delle Finanze con atto di citazione 11 marzo 2016, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1000 pubblicata in data 10 febbraio 2020, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. Dichiarà estinto l'appello iscritto al R.G. n. 1000/2020 tra i Ministeri della Transizione Ecologica e delle Finanze e le altre parti del giudizio, a spese di lite interamente compensate;
2. Dichiarà estinto l'appello iscritto al R.G. n. 1000/2020, tra i Ministeri della Transizione Ecologica e delle Finanze e le altre parti del giudizio, a spese di lite interamente compensate;
3. Accoglie, per il resto, l'appello proposto dai Ministeri della Transizione Ecologica e delle Finanze e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile il loro intervento in causa;
4. Compensa interamente le spese di lite, del primo e del secondo grado di giudizio, tra il

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 marzo 2022

Il Consigliere estensore

Manuela Cortelloni

Il Presidente

Domenico Bonaretti